

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2017, n. 89.

Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e, in particolare l'articolo 13 che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, azioni emesse da banche italiane, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Capo II del medesimo decreto-legge;

Considerato che la sottoscrizione delle azioni può essere effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei creditori in vista dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o



di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

17G00108

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 2017.

Determinazione della quota variabile per gli anni dal 2006 al 2009 spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 78, concernente l'assegnazione annuale alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede che l'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio sia definito d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali e ne fissa i criteri e le modalità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'ottanta per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva intesa;

Visto l'art. 2, comma 114, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 n. 0119254, 2 dicembre 2008 n. 00132665, 4 dicembre 2008 n. 0133661, 3 dicembre 2010 n. 0102990, 3 dicembre 2010 n. 0102991 e 22 marzo 2011 n. 0035301 con i quali sono stati attribuiti, a titolo di acconto sulla quota variabile per il periodo 2006 - 2009, rispettivamente € 489.010.686,00 alla Provincia autonoma di Trento ed € 702.341.410,20 alla Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le note 8 aprile 2016, n. 0033314, e 14 luglio 2016, n. 59766, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.PA., con le quali è stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni dal 2006 al 2009, per gli importi specificati nella tabella 5 allegata al presente decreto;

Considerato che alle province in esame va attribuita, a titolo di quota variabile per gli anni dal 2006 al 2009, una somma pari ai quattro decimi del gettito dell'I.V.A. all'importazione e della somma sostitutiva, nella misura complessiva di € 770.877.051,37 per la Provincia di Trento e di € 623.800.024,72 per la Provincia di Bolzano, al netto degli acconti corrisposti in applicazione del citato art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come indicato nelle tabelle da 1 a 5 allegate al presente decreto;

Viste le note 16 maggio 2016, n. PAT/D317/2016/257566 e 31 agosto 2016, n. PAT/D317/2016/454802, con le quali, congiuntamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla proposta di accordo, anche con riferimento ai contenuti delle allegato

